



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvata la Legge a tutela del whistleblower

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Pubblicate le nuove Linee Guida Anticorruzione

Modalità di espressione del voto per i titolari di strumenti finanziari partecipativi

Aumento di capitale con le clausole earn out e bonus share

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Non è necessario il nesso causale per la configurazione della bancarotta fraudolenta per distrazione

Responsabilità dei sindaci in caso di fallimento

Per l'infortunio del dipendente altrui è responsabile anche la società appaltante

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il bilancio può essere impugnato solo indicando i suoi specifici vizi

Approvata la Legge a tutela del *whistleblower*

Proposta di legge C. 3365-B approvata il 15 novembre 2017

È stato approvato lo scorso 15 novembre, **ma non ancora pubblicato**, il testo di legge concernente *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*. In particolare, con il testo di legge in parola, vengono introdotte maggiori garanzie al dipendente pubblico che segnala (c.d. *whistleblower*), ai responsabili anticorruzione, all’Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione) o ai magistrati ordinari e contabili, illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro. In particolare, il dipendente “segnalatore”, di cui non può essere rivelato il nome, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive; inoltre è previsto il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. Qualora venga dimostrata la sussistenza dell’illecito sanzionato, il primo articolo della legge in commento prevede che l’Anac applicherà all’ente una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. La mancata verifica della segnalazione e l’assenza o l’adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro. In aggiunta a quanto sopra, l’art. 2 del provvedimento in parola allarga la tutela del *whistleblower* al settore privato, stabilendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del D.lgs. 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano previsti il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell’identità. I modelli dovranno anche adottare sanzioni nei confronti di chi viola la tutela del segnalante e di chi (con dolo o colpa grave) effettua segnalazioni infondate. Vale anche per il settore privato la nullità del licenziamento ritorsivo e di ogni altra misura discriminatoria.

[torna su](#)

Pubbligate le nuove Linee Guida Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione – Determinazione del 21 novembre 2017 n. 1134

Il 21 novembre 2017, l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito internet le *“Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici”*. Sul punto, le nuove Linee Guida sostituiscono integralmente le precedenti, dal momento che al loro interno sono state recepite e commentate tutte le ultime novità in materia a decorrere dall’approvazione delle ultime, lo scorso 17 giugno 2015. In particolare, tra i commenti e le indicazioni più rilevanti si segnalano quelle concernenti: *i)* la richiesta di adozione, per le società e gli enti controllati, di un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, poiché le società che decidano di non adottare il “modello 231” limitandosi all’adozione di un documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione; *ii)* l’unificazione del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza, mentre *“solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative sarà possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT”*, motivando adeguatamente tale scelta; *iii)* l’impossibilità per il RPCT di far parte dell’Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs. 231/01, in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all’OdV, sebbene queste ultime dovranno essere svolte in costante coordinamento tra di loro; *iv)* l’obbligo per le società di individuare un soggetto analogo all’organismo interno di valutazione (OIV) presente negli enti pubblici. Per tutti gli adempimenti viene ribadito il termine del 31 gennaio prossimo, in concomitanza con l’aggiornamento dei Piani di prevenzione della corruzione.

[torna su](#)

Modalità di espressione del voto per i titolari di strumenti finanziari partecipativi

Consiglio Notarile di Milano – Massima del 7 novembre 2017 n. 167

Con la Massima in oggetto, il Consiglio Notarile di Milano ha affermato che qualora una società per azioni, che ha all'interno del proprio patrimonio strumenti finanziari partecipativi, preveda all'interno dello statuto che la volontà dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi debba formarsi in modo collegiale, il loro diritto di voto deve essere esercitato nell'ambito di un'assemblea separata da quella degli azionisti. In particolare, la predetta Massima si basa sull'interpretazione letterale dell'art. 2346 cod. civ., il quale prevede che *“resta salva la possibilità che la società [...] emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti”*. Pertanto, ad avviso del Consiglio Notarile di Milano, il divieto per chi detiene strumenti finanziari partecipativi di partecipare all'assemblea generale, implica che il voto dei titolari di tali s.f.p. non possa essere equiparato a quello degli azionisti e che, conseguentemente, i due “tipi” di voto non possono essere espressi nella formazione di un'unica delibera assembleare, ma debba essere conteggiato separatamente.

[torna su](#)

Aumento di capitale con le clausole *earn out* e *bonus share*

Consiglio Notarile di Milano – Massima del 7 novembre 2017 n. 170

Con la Massima in commento, il Consiglio Notarile di Milano ha ritenuto legittimo un aumento di capitale di una S.p.A. predisposto secondo le clausole *“earn out”* o *“bonus share”*. In particolare, le prime prevedono che, in caso di aumento di capitale con conferimenti in natura, la società può prevedere altresì l'emissione di un numero di azioni ulteriori rispetto a quelle emesse nel momento della sottoscrizione, le quali verranno però effettivamente emesse solo al verificarsi di condizioni inerenti l'oggetto del conferimento, quali ad esempio il raggiungimento di determinati risultati economici dell'azienda conferita. Le seconde, invece, prevedono che, in caso di aumento di capitale in denaro, la deliberazione di aumento preveda altresì l'emissione di un numero di azioni ulteriori rispetto a quelle emesse nel momento della sottoscrizione qualora si verificano condizioni soggettive inerenti ciascun sottoscrittore, quali ad esempio la mancata alienazione delle azioni sottoscritte per un determinato periodo di tempo. Inoltre, precisa il Consiglio Notarile di Milano, qualora vengano previste le predette clausole in caso di aumento del capitale, è necessario operare diversamente, a seconda che le azioni abbiano o meno un valore nominale. Infatti, in presenza di azioni con valore nominale, è necessaria una successiva e ulteriore variazione del capitale sociale che dovrebbe pertanto essere «coperto» da quanto versato dai sottoscrittori, mentre qualora la società abbia azioni prive di valore nominale, la deliberazione che prevedesse la successiva (ed eventuale) emissione di nuove azioni potrebbe disporre la sola variazione del numero di azioni di compendio dell'aumento di capitale.

[torna su](#)

Non è necessario il nesso causale per la configurazione della bancarotta fraudolenta per distrazione

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 22 novembre 2017n. 53184

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che *“ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessaria la sussistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento”*. Infatti, precisa la Suprema Corte, il reato in parola rientra nel novero dei reati di pericolo a dolo generico per la cui configurazione non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Conseguentemente, non essendo rilevante il nesso causale tra gli atti di distrazione commessi ed il successivo dissesto economico della società, in seguito alla dichiarazione di fallimento, tutti gli atti di distrazione commessi assumono rilevanza, indipendentemente dal momento in cui sono stati realizzati.

[torna su](#)

Responsabilità dei sindaci in caso di fallimento

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 16 novembre 2017, n. 52433

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che i sindaci di una società possono rispondere del reato di bancarotta fraudolenta qualora abbiano maldestramente vigilato sulla società, ignorando i falsi in bilancio che nascondevano un evidente situazione di deficit. Inoltre, la Suprema Corte, mediante l'esame del caso di specie, ha colto altresì l'occasione per sottolineare la differenza tra la causazione dolosa del fallimento ed il fallimento come conseguenza di operazioni dolose. Infatti, mentre nel primo caso è necessario un dolo specifico, finalizzato cioè a produrre il dissesto fallimentare, nel secondo caso, poiché il fallimento è solo una conseguenza di diverse azioni volontarie, è sufficiente il dolo generico.

[torna su](#)

Per l'infortunio del dipendente altrui è responsabile anche la società appaltante

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 15 novembre 2017 n. 52129

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di infortunio di un lavoratore è responsabile altresì l'amministratore della società appaltante, qualora quest'ultima non abbia effettuato la dovuta valutazione dei rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione di lavoro. In particolare, nel caso di specie una società aveva appaltato l'esecuzione dei propri trasporti ad una ditta, la quale a sua volta aveva subappaltato la commessa a diverse piccole imprese, tra cui quella dove lavorava il dipendente infortunato. Ad avviso della Suprema Corte, ai fini dell'accertamento della responsabilità da infortunio, non rileva la qualifica di lavoratore dipendente, dal momento che la parte lesa potrebbe essere anche del tutto estranea all'attività produttiva della società in cui si è verificato l'evento lesivo, purché frequenti l'azienda per motivi collegati all'attività stessa.

[torna su](#)

Il bilancio può essere impugnato solo indicando i suoi specifici vizi

Tribunale di Milano – Sentenza del 9 agosto 2017 n. 8652

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha stabilito che deve essere rigettata una domanda di annullamento di una delibera di approvazione del bilancio, qualora il ricorso al giudice sia connotato da censure strutturate in termini del tutto generici, astratti e sommari. Infatti, specifica il Tribunale di Milano, l'interesse del socio ad impugnare una delibera approvativa di un bilancio risiede nel fatto che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli permette di avere tutte le informazioni circa elementi capaci di incidere sul valore della propria quota di partecipazione. Pertanto, affinché possa essere accolta la domanda di annullamento, è necessario che il socio indichi esattamente le singole poste di bilancio riportate in violazione delle norme vigenti, nonché enunci specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato. Diversamente, non ha alcuna rilevanza l'eventuale illecito commesso dall'amministratore, qualora tale illecito non abbia alcun nesso con la rappresentazione delle poste di bilancio.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it